

**Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria
e dei mediatori creditizi**

Circolare n. 3/12

contenente disposizioni inerenti l'applicazione dell'art. 128-*quater*, comma 4°, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

(Approvata dal Comitato di Gestione in data 5 aprile 2012 e successive modificazioni)

**L'OAM – Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e
dei mediatori creditizi**

visto l'art. 128 *quater*, comma 4°, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (di seguito TUB), il quale prevede che “*gli agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo. Nel caso in cui l'intermediario offra solo alcuni specifici prodotti o servizi, è tuttavia consentito all'agente, al fine di offrire l'intera gamma di prodotti o servizi, di assumere due ulteriori mandati*”;

ritenuto di dover individuare l'elenco di “*specifici prodotti e servizi*” in relazione ai quali non possono essere acquisiti mandati in misura superiore a quella prevista dal citato art. 128-*quater*, comma 4°, del D.Lgs. n. 385/93;

considerato l'allegato n. 1, Elenco Prodotti, del Regolamento Interno dell'Organismo, così come modificato e approvato con parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 aprile 2015, PROT. DT 30020;

vista la delibera del Comitato di Gestione del 29 aprile 2015, con la quale sono state approvate delle modifiche alla medesima Circolare;

approva, con modificazione, la seguente

CIRCOLARE

Art. 1

1. Nella Tabella allegata alla presente circolare sub “ALLEGATO A” vengono indicati i “prodotti” e “servizi” per i quali gli agenti in attività finanziaria possono ricevere il mandato da parte degli intermediari bancari e finanziari indicati al primo comma dell’art. 128-*quater* del TUB.
2. La tabella è suddivisa in una sezione “A”, inerente i prodotti e servizi relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, ed una sezione “B”, inerente i prodotti e servizi relativi alla prestazione di servizi di pagamento.
3. Salvo quanto previsto dall’art. 128-*quater*, comma 6°, del TUB, gli agenti in attività finanziaria non possono assumere più di un mandato per singolo prodotto o servizio fra quelli indicati nell’ALLEGATO A.

Art. 2

1. I contenuti della Tabella contenuta nell’ALLEGATO A sono resi disponibili già al momento dell’iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria mediante l’apposto sistema informatico di gestione degli elenchi pubblicato sul sito dell’Organismo.
2. Gli agenti in attività finanziaria sono tenuti ad indicare fin dal momento dell’iscrizione il numero di mandati ricevuti ed i prodotti e/o servizi riferiti a ciascun mandato.

Art. 3

1. La presente Circolare è pubblicata nella parte del Portale dell’Organismo accessibile al pubblico ed entra in vigore a decorrere dal giorno della sua pubblicazione.

Roma, 29 aprile 2015

OAM - IL PRESIDENTE

ALLEGATO "A"

A	Concessione di finanziamenti	
A.1		Mutui
A.2		Cessioni del V dello stipendio/pensione e delegazioni di pagamento
A.3		Factoring crediti
A.4		Acquisto di crediti
A.5		Leasing autoveicoli e aeronavali
A.6		Leasing immobiliare
A.7		Leasing strumentale
A.8		Leasing su fonti rinnovabili ed altre tipologie di investimento
A.9		Aperture di credito in conto corrente
A.10		Credito personale
A.11		Credito finalizzato
A.12		Prestito su pegno
A.13		Rilascio di fidejussioni e garanzie
A.13-bis		Garanzia collettiva dei fidi
A.14		Anticipi e sconti commerciali
A.15		Credito revolving
A.16		Ristrutturazione dei crediti (art. 128- <i>quater decies</i> , del TUB)
B	Prestazione servizi di pagamento	
B.1		Money transfer
B.2		Carte di credito, di debito e Fidelity card
B.3		Incasso e trasferimento fondi ed altri servizi di pagamento